Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 2 FEBBRAIO 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1969, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(945)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1969, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1969, per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per la applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 per l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1969;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art: 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1969, entro il limite complessivo di kg. 3.600.000 di prodotto, conferiti fino al 30 settembre 1969.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso, attuato nelle tradizionali zone di produzione, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due enti sopra indicati debbono essere regolati mediante apposita convenzione.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra l'ente gestore stesso e conferente, debbono essere stabilite da apposito regolamento.

La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura massima del 90 %, nonchè un contributo, sempre nella misura massima del 90 %, nelle spese per le operazioni di cardatura, pettinatura (trasformazione in tops) e filatura della lana, effettuati nell'interesse e per conto della gestione di ammasso. Tali operazioni potranno essere effettuate sentita l'Associazione nazionale della pastorizia;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 950 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le lane all'ammasso volontario è corrisposto, all'atto della consegna del prodotto ed a richiesta del conferente, un acconto che non potrà essere inferiore all'80% del valore di mercato delle lane. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione ita-

liana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 180 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna franco acquirente e spese generali di amministrazione, ecc.), nonchè quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita, lavaggio e restituzione tele ai magazzini di ammasso;

4) fatture delle spese sostenute per le operazioni di cardatura, pettinatura e filatura della lana, con la indicazione dei quantitativi sottoposti alle singole operazioni;

5) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia, con la indicazione della misura della anticipazione corrisposta e della data di conferimento, dei quantitativi di lana da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazioni degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1969 (registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1969, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio numero 343), adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica) all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi segue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta:

da un esperto non armentario, che la presiede;

da un rappresentante dei conferenti;

da un rappresentante dell'ente gestore.

Al conferente deve essere rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

In ciascuna delle provincie nelle quali è attuato lo ammasso volontario previsto dal presente decreto è istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura una commissione composta da:

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante periferico della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 6;

d) accertare che le spese provinciali di gestione siano contenute nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'ammasso volontario.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri

di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di lane conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di lire 950 milioni sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1970
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 160

(704)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1969.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 18 maggio 1967, con il quale l'on. dott. Salvatore Frasca venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

Considerato che l'on. dott. Salvatore Frasca ha rinunciato all'incarico di presidente della Giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza essendo stato eletto deputato al Parlamento;

Decreta:

Il sig. Osvaldo Balducchi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza in sostituzione dell'on. dott. Salvatore Frasca, eletto deputato al Parlamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(610)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale impiegatizio retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 918, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale impiegatizio retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1968.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Salsomaggiore Terme.

Alta stagione (mesi di agosto e settembre)

Categoria del personale	Categoria degli esercizi			
	Alberghi di 1ª categoria e lusso	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande
1ª	120.000	111.000	—	—
2ª	86.000	88.000	84.000	65.000
3ª . . .	69.000	67.000	63.000	48.000

Bassa stagione (restanti mesi dell'anno)

Categoria del personale	Categoria degli esercizi			
	Alberghi di 1ª categoria e lusso	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande
1ª . . .	79.000	80.000	—	—
2ª . . .	61.000	64.000	64.000	51.000
3ª . . .	50.000	51.000	49.000	41.000

Gli importi dei salari medi di cui alla presente tabella si ritengono comprensivi di tutti gli elementi della retribuzione, compresi dunque il vitto, l'alloggio, la gratifica natalizia, la 14ª mensilità, le ferie, le festività e lo straordinario.

Nel caso di modifica dei valori del vitto e dell'alloggio determinati con decreto ministeriale, le retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Le retribuzioni medie suddette si devono intendere ragguagliate a 26 giornate mensili di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(308)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione del consorzio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 397;

Visto l'art. 9 dello statuto del consorzio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;

Considerato che il cav. Carlo Ballarin, consigliere di amministrazione del consorzio, in rappresentanza dei lavoratori della provincia di Venezia, è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che il cav. Carlo Ballarin era stato nominato su designazione della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori (C.I.S.L.) e che detta confederazione è tra le più rappresentative della provincia di Venezia;

Vista la lettera di detta confederazione, unione provinciale di Venezia, dell'8 settembre 1969, n. 447/SB/cc, con la quale è stata designata la terna di candidati a ricoprire tale incarico;

Decreta:

Il sig. Remigio Daniel è nominato membro del consiglio di amministrazione del consorzio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, in sostituzione del cav. Carlo Ballarin.

Roma, addì 9 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(533)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale delle vacanze e del turismo », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni,

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale delle vacanze e del turismo », che avrà luogo a Torino dal 5 al 15 marzo 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: SAVIO

(490)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

Prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna 1969-1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento n. 2335/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 25 novembre 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le arance dolci per la campagna 1969-70;

Visto il regolamento n. 2430/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 5 dicembre 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 2335/69 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 926/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il regolamento n. 2074/68, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 19 dicembre 1968 che modifica l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna in corso, il prezzo di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

gennaio L. 5.250 per quintale netto imballaggio escluso;

Febbraio L. 5.625 per quintale netto imballaggio escluso;

Marzo L. 5.685 per quintale netto imballaggio escluso;

aprile L. 5.810 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono alle arance dolci di varietà sanguinello, categoria di qualità 1ª, calibro 67/81 mm, presentate in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2430/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento per varietà, per categoria di qualità per calibro e per condizionamento, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

(843)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

Prezzo di acquisto dei limoni per la campagna 1969-1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, recante disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento n. 2598/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 18 dicembre 1969, che fissa il prezzo base e il prezzo di acquisto per i limoni per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 1970;

Visto il regolamento n. 2634/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 24 dicembre 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i limoni dal regolamento n. 2598/69 dal Consiglio dei Ministri delle comunità europee;

Visto il regolamento n. 153/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei limoni;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna in corso il prezzo di acquisto dei limoni che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

gennaio L. 4.550 per quintale netto imballaggio escluso;

febbraio L. 4.550 per quintale netto imballaggio escluso;

marzo L. 4.500 per quintale netto imballaggio escluso;

aprile L. 5.050 per quintale netto imballaggio escluso;

maggio L. 5.500 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono ai limoni della categoria di qualità 1ª, calibro 55/60 mm, presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione delle Comunità europee n. 2634/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento per categoria di qualità, per calibro e per condizionamento, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

(841)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1970.

Prezzo di acquisto dei mandarini per la campagna 1969-1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053 recante disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi;

Visto il regolamento n. 2336/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 25 novembre 1969, che fissa i prezzi di base ed i prezzi di acquisto per i mandarini per la campagna 1969-70;

Visto il regolamento n. 2431/69, adottato dalla commissione delle Comunità europee in data 5 dicembre 1969, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i mandarini dal regolamento n. 2336/69 dal Consiglio dei Ministri delle comunità europee;

Visto il regolamento n. 924/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967 che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna in corso, il prezzo di acquisto dei mandarini che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

gennaio L. 6.000 per quintale netto imballaggio escluso;

febbraio L. 5.500 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità 1ª, calibro 57/66 mm presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione délle Comunità europee n. 2431/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per categoria di qualità, per calibro e per condizionamento, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 19 gennaio 1970

Il Ministro: SEDATI

(842)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo, per l'olio di oliva di produzione 1969-1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento n. 136/66 adottato il 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2132/69 del 28 ottobre 1969 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, relativo all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1969-70;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2309/69 del 21 novembre 1969 della commissione delle Comunità europee relativo alle modalità riguardanti l'integrazione per l'olio di oliva;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, deve stabilire con proprio

decreto, i termini e le modalità per la presentazione, da parte degli interessati, della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per conseguire l'integrazione medesima per l'olio di oliva per la campagna 1969-70;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di olive che intendono conseguire la integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1969-70 sono tenuti a presentare una denuncia di coltivazione dei fondi alivetati agli ispettorati dell'alimentazione della provincia in cui sono ubicati i fondi medesimi.

La denuncia di coltivazione redatta sulla base del modello allegato al presente decreto (allegato *A*) deve comunque contenere i seguenti elementi:

generalità e indirizzo del dichiarante;

ubicazione dei fondi;

superficie investita ad olivi;

numero totale degli olivi;

numero degli olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per usi diversi dalla produzione di olio;

numero degli olivi in produzione le cui olive siano normalmente utilizzate per la produzione di olio, con l'indicazione del numero di olivi a coltura specializzata e del numero di olivi a coltura promiscua e se trattasi di olivi a coltura irrigua;

principali varietà e forme di allevamento;

sistemi di conduzione praticati.

In caso di conduzione associata, la denuncia di coltivazione può essere presentata da un solo conduttore anche a nome e per conto degli altri coltivatori associati.

La denuncia di coltivazione deve essere presentata, in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 15 marzo 1970.

Art. 2.

Per ottenere l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione della campagna 1969-70 i produttori delle olive debbono presentare un'unica domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive.

La domanda unica di integrazione di prezzo, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto (allegato *B*) deve comunque contenere i seguenti elementi:

generalità e indirizzo del richiedente;

data in cui è stata trasmessa la denuncia di coltivazione di cui al precedente comma, nonchè cognome e nome del denunziante;

quantità di olive prodotte e quantità di olio di pressione ricavato dalle stesse, al netto di umidità ed impurezze eccedenti l'1 %;

oleifici presso i quali è stata effettuata la molitura e date in cui la molitura stessa è avvenuta;

per le olive vendute, la quantità di esse nonchè, cognome, nome e indirizzo dell'acquirente.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla conduzione del fondo olivetato, ciascun avente diritto può presentare separata domanda di integrazione, per la parte di propria spettanza, con espresso riferimento alla denuncia di coltivazione di cui debbono essere indicati gli estremi.

La domanda unica di integrazione di prezzo deve essere presentata in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 15 maggio 1970.

Tale termine può essere prorogato dai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con propri decreti, nelle provincie nelle quali le operazioni di molitura delle olive non siano ultimate alla data del 30 aprile 1970. Detti decreti saranno pubblicati nel foglio degli annunci legali della provincia in cui hanno applicazione.

Art. 3.

I produttori di olio di sansa vergine di oliva, per ottenere l'integrazione di prezzo, debbono presentare un'unica domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione, direttamente o a mezzo di raccomandata postale. Detta domanda deve indicare:

generalità e indirizzo del richiedente;

quantità di sansa vergine introdotta nello stabilimento;

quantità di sansa vergine lavorata;

quantità di olio prodotto al netto di impurezza e di umidità eccedenti l'1 %, ove si tratti di olio estratto con esano ed il 3 %, ove si tratti di olio estratto con solfuro di carbonio o con trielina;

stabilimenti di molitura dai quali è stata acquistata la sansa;

quantità di sansa esausta utilizzata nel sansificio;

quantità di sansa esausta uscita dal sansificio con la relativa destinazione.

La domanda unica deve essere presentata ad ultimazione delle operazioni di lavorazione e comunque entro il 31 agosto 1970.

I produttori di olio di sansa vergine debbono dare comunicazione all'ispettorato provinciale dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione, 10 giorni prima dell'inizio della lavorazione; per le lavorazioni già iniziate tale comunicazione va fatta entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Le domande di integrazione e le denunce di coltivazione debbono essere firmate per esteso.

Qualora i denunzianti o i richiedenti siano analfabeti, essi dovranno apporre sulle denunce o sulle domande il segno di croce che deve essere convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Gli uffici liquidatori potranno prescrivere che i richiedenti esibiscano il certificato di nascita o altro documento in cui risultino indicati data e luogo di nascita del richiedente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro per l'agricoltua e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Mod. A. 69/70

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE DI OLIVI

PER LA CAMPAGNA 1969-1970

La presente domanda deve essere presentata, in duplice copia, all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, direttamente o spedita per raccomandata postale, entro il 15 marzo 1970

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione

di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
il . . . domiciliato a . . . . via (frazione o località) . . . . n. . .,
sotto la sua personale responsabilità, dichiara che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo.

L'azienda è costituita dai fondi siti in:

Comune di . . . . contrada o località . . . . . .
Comune di . . . . contrada o località . . . .
Comune di . . . . contrada o località . . . .

All'uopo fornisce le seguenti notizie:

La superficie aziendale e quella investita ad olivo sono:

PROSPETTO N. 1

	In proprietà o in enfiteusi (ettari)	Non in proprietà (ettari)	Totale (ettari)
	1	2	3
Superficie totale dell'azienda	. . . . . .	. . . . . .	. . . .
Superficie investita ad olivo:			
— in coltura specializzata	. . . . . .	. . . . . .	. . . .
— in coltura promiscua	. . . . . .	. . . . . .	. . . .

Le piante di olivo in coltivazione ammontano in totale (*comprese quelle non in produzione*) a n. . . . . .
distinte come segue:

PROSPETTO N. 2

Colture	Olivi da mensa (in complesso)	OLIVI DA OLIO	
		non in produzione	in produzione
Specializzata	n.	n.	n. . . . . di cui in coltura irrigua n. . . . .
Promiscua	n.	n.	n. . . . . di cui in coltura irrigua n. . . . .
Totale	n.	n.	n. . . . . di cui in coltura irrigua n. . . . .

Le varietà prevalenti degli olivi in produzione sono: . . . .
. . . .

Forma di allevamento (*tradizionale, intensiva, ecc.*): . . . .
. . . .

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (*segnare con* × *il quadratino che interessa*):

conduzione diretta del coltivatore . . . . . . ☐

conduzione con salariati e/o compartecipanti . . . . ☐

conduzione a colonia parziaria . . . . ☐

altra forma di conduzione (*da specificare*) . . . . ☐
(colonia impropria, colonia miglioratária, ecc.)

Le superfici investite ad olivo non di proprietà (indicate nel prospetto 1 colonna 2) sono condotte dal richiedente a titolo (*segnare con* × *il quadratino che interessa*):

(indicare cognome, nome ed indirizzo del proprietario fondiario)

Affitto ☐ { . . . .

Usufrutto ☐ { . . . .

Colonia parziaria ☐ { . . . .

Compartecipazione ☐ { . . . .

Uso gratuito ☐ { . . . .

Altra forma ☐ { . . . .

Per l'annata agraria 1969/70, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

PROSPETTO N. 3

Cognome e nome	Indirizzo	Titolo di partecipazione alla ripartizione del raccolto delle olive (colono, mezzadro, compartecipante, ecc.)
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .

Data, ...

Firma del dichiarante

. . . .

Mod. B. 69/70

DOMANDA UNICA DI INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DI PRESSIONE

PRODOTTO CON OLIVE RACCOLTE NELLA CAMPAGNA 1969-1970

All'Ispettorato provinciale dell'alimentazione
di

La presente domanda deve essere presentata, in duplice copia, all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, direttamente o spedita per raccomandata postale, entro il 15 maggio 1970

Il sottoscritto . nato a . . il . . residente a . . via (frazione, località) ., produttore di olive da olio, in qualità di (proprietario coltivatore diretto, affittuario coltivatore diretto, colono, ecc.) ., dell'azienda agricola di proprietà del dichiarante / oppure di . residente a . ., in relazione alla denuncia di coltivazione di olivi presentata da . . . in data . . . dichiara che in detta azienda sono stati prodotti quintali . . di olive da olio nel corso della campagna 1969-70. (Tale indicazione può essere omessa se la domanda *riguarda cointeressati alla conduzione dell'azienda*).

All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità che, totalmente / parzialmente le olive da olio sono di sua spettanza.

Chiede, pertanto che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità *eccedenti l'1 % — ricavato da quintali . . di olive di sua spettanza, che hanno* avuto le seguenti destinazioni:

a) quintali . . sono stati moliti e da essi è stato ricavato il seguente quantitativo di olio:

Olive (quintali)	Varietà delle olive	Olio di pressione estratto (quintali)	OLEIFICIO MOLITORE		Date in cui è stata effettuata la molitura
			Denominazione	Indirizzo	
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .
. . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . . . .

In totale . [ ] Indicare tutto il quantitativo di olive molite nello stesso oleificio nel corso dell'intera campagna e l'olio di pressione ottenuto, in un solo rigo

b) quintali . . sono stati così venduti:

Olive (quintali)	Cognome e nome dell'acquirente	Indirizzo dell'acquirente
. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . . . .	. . . .	. . . .
. . . . . .	. . . .	. . . .

Il sottoscritto allega il proprio certificato di residenza e dichiara sotto la sua personale responsabilità che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Firma del dichiarante

Data, ...

Seguito da riempire quando si richiede l'integrazione per le olive di spettanza di cointeressati

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1 % — ricavato da quintali . . di olive di spettanza dei cointeressati appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

Cognome e nome dei cointeressati	Qualifica	Quantitativi di olive di spettanza dei cointeressati (quintali)	Firma dei cointeressati
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

Totale . . [ ]

Il suddetto quantitativo di olive di spettanza dei cointeressati ha avuto la seguente destinazione:

a) quintali . . . sono stati moliti e da essi sono stati ricavati i seguenti quantitativi di olio:

Olive (quintali)	Varietà delle olive	Olio di pressione estratto (quintali)	OLEIFICIO MOLITORE		Date in cui è stata effettuata la molitura
			Denominazione	Indirizzo	
. . . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . . . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .
In totale .			Indicare tutto il quantitativo di olive molite nello stesso oleificio nel corso dell'intera campagna e l'olio di pressione ottenuto, in un solo rigo		

b) quintali . . . sono stati così venduti:

Olive (quintali)	Cognome e nome dell'acquirente	Indirizzo dell'acquirente
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — ricavato da complessivi quintali . . . . . di olive (di cui quintali . . . . di sua spettanza e quintali . . . . di spettanza dei cointeressati) e dichiara sotto la sua personale responsabilità che quanto sopra è vero e reale.

Eventuali precisazioni del richiedente

Il richiedente fornisca tutti i chiarimenti atti a meglio precisare il quantitativo di olive e di olio per il quale viene chiesta l'integrazione (*ad esempio, il richiedente che è conduttore di un'azienda e cointeressato in altra azienda indichi la composizione dei quantitativi di sua spettanza con riferimento a eventuali diverse denuncie di coltivazione ed alle provenienze dei quantitativi prodotti in ciascuna azienda*).

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Data, ...

Firma del dichiarante

(844)

DECRETO PREFETTIZIO 12 gennaio 1970.
Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 823/27 del 22 febbraio 1968, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1968-70;

Vista la circolare n. 212 del 6 novembre 1969 del Ministero della sanità con la quale si rappresenta la necessità che venga chiamato a far parte del predetto consesso anche un rappresentante dei collegi provinciali dei tecnici di radiologia medica, costituiti ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla predetta integrazione;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 207;

Decreta:

Il sig. Fiore Adalberto, rappresentante del collegio provinciale di Potenza dei tecnici di radiologia medica, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1968-1970.

Potenza, addì 12 gennaio 1970

Il prefetto: AMARI

(420)

DECRETO PREFETTIZIO 17 gennaio 1970.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio 23 dicembre 1967, n. 3480, modificato con i successivi decreti 2 maggio 1968, numero 1704, 16 novembre 1968, n. 3598, 11 marzo 1969, n. 899 e 8 gennaio 1970, n. 3541, relativi alla composizione del consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

Vista la lettera in data 7 gennaio 1970 con cui il medico provinciale informa che il dott. Antonio Grasso, segretario di detto consesso, non presta più servizio a Reggio Emilia e richiede la di lui sostituzione con il dott. Tommaso Lavorata, consigliere di 3ª classe del ruolo amministrativo del Ministero della sanità;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

Il dott. Tommaso Lavorata, consigliere di 3ª classe dei ruoli direttivi amministrativi del Ministero della sanità, è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Antonio Grasso.

Reggio Emilia, addì 17 gennaio 1970

Il prefetto: GRIECO

(713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1970, registro n. 2, foglio n. 183, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 8 gennaio 1969 da Di Stefano Giorgio avverso la sentenza del tribunale di Ragusa 16-20 dicembre 1952, resa fra esso ricorrente e Antoci Giunta Rosario.

(804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giacomo Vailati, nato a Bari il 4 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bari in data 19 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(470)

Il dott. Antonino Micciancio, nato a Modena il 21 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(471)

Il dott. Giovanni Battista Venturino, nato a Savona il 12 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 8 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(472)

La dott.ssa Maria Pia Colalè Rotellini, nata a Lanciano (Chieti) il 23 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Bologna in data 28 giugno 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(473)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1969, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 30, il ricorso straordinario proposto dal sig. Lazzaro Luigi in data 16 giugno 1965 è stato dichiarato inammissibile.

(623)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1969 valevole per il 1° semestre 1970

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	96,05	93,55	86,45	84,20
2	Redimibile 3,50 % 1934	99,35	97,60	89,42	87,84
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	84,55	82,80	76,10	74,52
4	» 5 % (Ricostruzione)	92,35	89,85	83,12	80,87
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	91,40	88,90	82,26	80,01
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	92,30	89,80	83,07	80,82
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	90,60	88,10	81,54	79,29
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	98,90	96,15	89,01	86,54
9	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1968-1983)	99,65	96,90	89,69	87,21
10	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	99,45	96,95	89,51	87,26
11	» » » 5,50 % 1976	102,65	99,90	92,39	89,91
12	» » » 5 % 1977	101,70	99,20	91,53	89,28
13	» » » 5,50 % 1977	102,15	99,40	91,94	89,46
14	» » » 5,50 % 1978	102,10	99,35	91,89	89,42
15	» » » 5,50 % 1979	102,55	99,80	92,30	89,82
16	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° gennaio 1971	102,10	99,60	91,89	89,64
17	» » » 5 % 1° aprile 1973	101,45	98,95	91,31	89,06
18	» » » 5 % 1° aprile 1974	101,10	98,60	90,99	88,74
19	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	100,80	98,30	90,72	88,47
20	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	100,55	98,05	90,50	88,25
21	» » » 5 % 1° gennaio 1977	100,50	98,00	90,45	88,20
22	» » » 5 % 1° aprile 1978	98,65	96,15	88,79	86,54
	Titoli garantiti dallo Stato				
23	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
24	Prestito Unificato Città di Napoli 5 % (1881-1980)	86,50	84,00	77,85	75,60
25	Prestito obbligazionario Città di Napoli 6 % (1968-1988)	94,65	91,65	85,19	82,49
26	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1972)	98,70	95,95	88,83	86,36
27	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
28	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,25	96,25	88,43	86,63
29	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
30	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
31	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
32	» » » » » 5 % S.S. 1958/88 E	92,80	90,30	83,52	81,27
33	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	95,10	92,60	85,59	83,34
34	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	95,85	92,85	86,27	83,57
35	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) II emissione	96,05	93,05	86,45	83,75
36	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) I emissione	95,25	92,25	85,73	83,03
37	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) II emissione	95,10	92,10	85,59	82,89
38	E.N.E.L. 6 % (1967-1987) I emissione	94,90	91,90	85,41	82,71
39	E.N.E.L. 6 % (1968-1988) I emissione	94,95	91,95	85,46	82,76
40	E.N.E.L. 6 % (1968-1988) II emissione	95,35	92,35	85,82	83,12
41	E.N.E.L. 6 % (1969-1989) I emissione	96,05	93,05	86,45	83,75
42	E.N.E.L. 6 % (1969-1989) II emissione	94,60	91,60	85,14	82,44
43	E.N.E.L. Europa 6 % (1965-1980)	96,30	93,30	86,67	83,97
44	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1985)	94,35	91,35	84,92	82,22
45	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1995)	95,20	92,20	85,68	82,98
46	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » II emissione (1967-1996)	96,00	93,00	86,40	83,70
47	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » III emissione (1968-1997)	98,10	95,10	88,29	85,59
48	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » IV emissione	99,15	96,15	89,24	86,54
49	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » I emissione (1966-1995)	97,00	94,00	87,30	84,60
50	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » II emissione (1967-1996)	94,55	91,55	85,10	82,40
51	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » III emissione (1968-1997)	94,80	91,80	85,32	82,62

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1969 valevole per il 1° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
52	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « Autostrade » (1968-1997) . .	95,25	92,25	85,73	83,03
53	E.N.I. 6 % (1965-1980) II serie	97,50	94,50	87,75	85,05
54	I.M.I. 6 % Fin. Medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	96,55	93,55	86,90	84,20
55	I.M.I 6 % S.S. « Autostrade » (1968-1998)	95,55	92,55	86,00	83,30
	Obbligazioni bancarie internazionali				
56	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	87,70	85,20	78,93	76,68
57	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) .	88,65	86,15	79,79	77,54
58	B.E.I. » » » » 6 % (1965-1985) . .	93,80	90,80	84,42	81,72
59	B.E.I. » » » » 6 % (1966-1986) .	93,55	90,55	84,20	81,50
60	B.E.I. » » » » 6 % (1967-1987) .	93,00	90,00	83,70	81,00
61	B.E.I. » » » » 6 % (1968-1988) .	93,00	90,00	83,70	81,00
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
62	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64 - 62/93)	89,40	86,90	80,46	78,21
63	» » » 6 % Serie trentennale	94,35	91,35	84,92	82,22
64	» » » 5,50 % Serie trentennale	87,90	85,15	79,11	76,64
65	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
66	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	97,85	94,85	88,07	85,37
67	» » » 6 % » » s.s. II emiss. (1965-1985)	97,65	94,65	87,89	85,19
68	» » » 6 % » » s.s. III emiss. (1966-1986)	97,50	94,50	87,75	85,05
69	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1985)	98,30	95,30	88,47	85,77
70	» » » 6 % » II emissione (1966-1985) .	97,55	94,55	87,80	85,10
71	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	97,50	94,50	87,75	85,05
72	» » » 6 % » » s.s. II emiss. (1967-1987)	97,25	94,25	87,53	84,83
73	» » » 6 % » » s.s. III emiss. (1968-1988)	97,05	94,05	87,35	84,65
74	» » » 6 % » » s.s. IV emiss. (1969-1989)	96,25	93,25	86,63	83,93
75	» » » 6 % » » s.s. V emiss. (1969-1989)	95,00	92,00	85,50	82,80
76	» » » 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	94,10	91,10	84,69	81,99
77	» » » 5 % Citta di Roma (I emissione) . . .	96,05	93,55	86,45	84,20
78	» » » 5 % Città di Milano (I emissione) . . .	86,50	84,00	77,85	75,60
79	» » » 5 % » » (II emissione) . . .	94,25	91,75	84,83	82,58
80	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.)	94,45	91,95	85,01	82,76
81	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	98,80	96,05	88,92	86,45
82	» » » 5,50 % » (» » 1953)	97,50	94,75	87,75	85,28
83	» » » 5,50 % » (» » 1955)	96,65	93,90	86,99	84,51
84	» » » 5,50 % » (» » 1959)	93,85	91,10	84,47	81,99
85	» » » 5 % » (» » 1960)	88,70	86,20	79,83	77,58
86	» » » 5 % » (» » 1961)	88,35	85,85	79,52	77,27
87	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	97,65	94,65	87,89	85,19
88	» » » 6 % » (» » 1965) II »	97,50	94,50	87,75	85,05
89	» » » 6 % » (» » 1966) I »	97,50	94,50	87,75	85,05
90	» » » 6 % » (» » 1966) II »	97,30	94,30	87,57	84,87
91	» » » 6 % » (» » 1967)	97,15	94,15	87,44	84,74
92	» » » 6 % » (» » 1969) I emiss.	96,50	93,50	86,85	84,15
93	» » » 6 % » (» » 1969) II »	96,30	93,30	86,67	83,97
94	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	87,55	85,05	78,80	76,55
95	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982 II emissione)	91,65	89,15	82,49	80,24
96	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	91,60	89,10	82,44	80,19
97	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione s.s.)	97,90	94,90	88,11	85,41
98	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione s.s.)	97,65	94,65	87,89	85,19
99	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione s.s.)	97,60	94,60	87,84	85,14

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1969 valevole per il 1° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
100	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione s.s.)	97,40	94,40	87,66	84,96
101	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione s.s.)	97,15	94,15	87,44	84,74
102	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione s.s.)	97,10	94,10	87,39	84,69
103	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VII emissione s.s.)	96,70	93,70	87,03	84,33
104	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VIII emissione s.s.)	96,20	93,20	86,58	83,88
105	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	97,55	94,55	87,80	85,10
106	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e III tr.	97,05	94,05	87,35	84,65
107	I.R.I. 6 % (1955-56-67) ventennale	98,65	95,65	88,79	86,09
108	» 6 % (1956-1974)	102,45	99,45	92,21	89,51
109	» 6 % (1957-1975)	101,80	98,80	91,62	88,92
110	» 6 % (1958-1974)	99,75	96,75	89,78	87,08
111	» 6 % (1958-1978)	101,50	98,50	91,35	88,65
112	» 5,50 % (1959-1979)	92,85	90,10	83,57	81,09
113	» 5,50 % (1960-1980)	92,35	89,60	83,12	80,64
114	» 5,50 % (1961-1986)	90,00	87,25	81,00	78,53
115	» 5,50 % (1963-1983)	90,25	87,50	81,23	78,75
116	» 6 % (1964-1982)	95,10	92,10	85,59	82,89
117	» 6 % (1965-1983)	95,20	92,20	85,68	82,98
118	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,50	99,50	92,25	89,55
119	» 5,50 % Elettricità (1957-1977) optate	96,35	93,60	86,72	84,24
120	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s.	98,20	95,20	88,38	85,68
121	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	103,25	100,25	92,93	90,23
122	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	101,45	98,45	91,31	88,61
123	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	101,15	98,15	91,04	88,34
124	» (» » ») 6 % (1964-1979)	100,65	97,65	90,59	87,89
125	» (» » ») 6 % (1966-1981)	96,30	93,30	86,67	83,97
126	» (» » ») 5,50 % Gela (1960)	92,55	89,80	83,30	80,82
127	» (» » ») (SUD 6 % (1959-1976)	97,80	94,80	88,02	85,32
128	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	94,35	91,60	84,92	82,44
129	» (» » ») » 5,50 % (1971-1978)	93,00	90,25	83,70	81,23
130	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	91,55	88,80	82,40	79,92
131	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V serie	92,30	89,55	83,07	80,60
132	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI serie	91,45	88,70	82,31	79,83
133	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII serie	93,65	90,90	84,29	81,81
134	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII serie	94,45	91,70	85,01	82,53
135	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX serie	96,90	93,90	87,21	84,51
136	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	88,05	85,30	79,25	76,77
137	» (» ») 6 % (1965-1985)	95,75	92,75	86,18	83,48
138	» (» ») 6 % (1967-1987)	94,30	91,30	84,87	82,17
139	» (» ») 6 % (1968-1988)	94,45	91,45	85,01	82,31
140	» (» ») 6 % (1968-1986)	94,90	91,90	85,41	82,71
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
141	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	94,75	92,00	85,28	82,80
142	» 5,50 % (1962-1976) IV »	92,50	89,75	83,25	80,78
143	» 5,50 % (1962-1977) V »	91,90	89,15	82,71	80,24
144	» 5,50 % (1962-1977) VI »	90,90	88,15	81,81	79,34
145	» 5,50 % (1963-1978) VII »	90,80	88,05	81,72	79,25
146	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	90,50	87,75	81,45	78,98
147	» 6 % (1964-1979) IX »	94,75	91,75	85,28	82,58
148	» 6 % (1964-1979) X »	94,00	91,00	84,60	81,90
149	» 6 % (1965-1980) XI »	93,20	90,20	83,88	81,18
150	» 6 % (1966-1981) XII »	93,20	90,20	83,88	81,18

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1969 valevole per il 1° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
151	ISVEIMER 6 % (1967-1982) XIII emissione	92,85	89,85	83,57	80,87
152	» 6 % (1967-1982) XIV »	93,05	90,05	83,75	81,05
153	» 6 % (1968-1983) XV »	93,15	90,15	83,84	81,14
154	» 6 % (1969-1984) XVI »	91,70	88,70	82,53	79,83
155	Istituto Italiano Credito Fodiario 3,50 %	89,65	87,90	80,69	79,11
156	» » » » 4 %	90,10	88,10	81,09	79,29
157	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
158	» » » » 5 % serie ord.	89,55	87,05	80,60	78,35
159	» » » » 5 % IX serie	100,40	97,90	90,36	88,11
160	» » » » 5 % XI serie	101,45	98,95	91,31	89,06
161	» » » » 5 % XIII serie	100,80	98,30	90,72	88,47
162	» » » » 5 % XIV serie	102,20	99,70	91,98	89,73
163	» » » » 5 % XVI serie	95,00	92,50	85,50	83,25
164	» » » » 5 % XIX serie	98,80	96,30	88,92	86,67
165	» » » » 5 % XX serie	100,75	98,25	90,68	88,43
166	» » » » 5 % XXI serie	97,80	95,30	88,02	85,77
167	» » » » 5 % XXII serie	98,75	96,25	88,88	86,63
168	» » » » 5 % XXIII serie	100,85	98,35	90,77	88,52
169	» » » » 5 % XXV serie	103,65	101,15	93,29	91,04
170	» » » » 5 % XXVI serie	102,50	100,00	92,25	90,00
171	» » » » 5 % XXVIII serie	98,45	95,95	88,61	86,36
172	» » » » 5 % XXX serie	91,40	88,90	82,26	80,01
173	» » » » 5 % XXXI serie	90,30	87,80	81,27	79,02
174	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
175	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
176	» » » » OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
177	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
178	» » » » » 5,50 % I emissione 1982	100,25	97,50	90,25	87,75
179	» » » » » 5,50 % II emissione 1998	99,25	96,50	89,33	86,85
180	» » » » » 5,50 % III e V emiss. s.o. 1984	100,25	97,50	90,23	87,75
181	» » » » » 5,50 % IV e VI emiss. s.o. 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
182	» » » » » 5,50 % VII emissione s.o. 1999	99,25	96,50	89,33	86,85
183	» » » » » 6 % s.s. 1988-1990-1992-1995-1996-1997-1998-1999	104,50	101,50	94,05	91,35
184	» » » » » 6 % II-III - XVIII-XX-XXIV XXV - XXIX - XXXII - XXXIV - XXXV - XXXVII - XXXIX - XLIII	103,75	100,75	93,38	90,68
185	» » » » » 6 % IX-XI-XIV-XV	103,25	100,25	92,93	90,23
186	» » » » » 6 % XXI - XXVII - XXVIII - XXXI - XXXIII-XXXVI-XXXVIII-XL-XLI-XLII - XLIV	104,50	101,50	94,05	91,35
187	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	91,90	89,40	82,71	80,46
188	» » » » Trentino-Alto Adige 4 %	91,10	89,10	81,99	80,19
189	» » » » » » » 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
190	» » » » » » » OO.PP. 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
191	» » » della Liguria 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
192	Istituto Credito Sportivo 6 %	99,50	96,50	89,55	86,85
193	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,55	94,05	86,90	84,65
194	» » » (Quindicennale) 5 %	92,45	89,95	83,21	80,96
195	» » » (Ventennale) 5 %	91,30	88,80	82,17	79,92
196	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 % I serie	98,85	96,35	88,97	86,72
197	» » » 5 % II serie	96,05	93,55	86,45	84,20
198	Cassa di Risparmio V.E. di Palermo 5 % I serie	96,45	93,95	86,81	84,56
199	» » » 5 % II serie	94,15	91,65	84,74	82,49
200	Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania 5 %	93,10	90,60	83,79	81,54
201	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	92,50	90,00	93,25	81,00
202	» » (» » » ») OO.PP. 5 % I serie	91,00	88,50	81,90	79,65

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1969 valevole per il 1° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
203	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	96,00	93,25	86,40	83,93
204	» » » 5,50 % (1963-1978)	92,75	90,00	83,48	81,00
205	» » » 6 % (1964-1979)	97,45	94,45	87,71	85,01
206	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	96,20	93,20	86,58	83,88
207	» » » 6 % (1965-1980) II emissione	94,05	91,05	84,65	81,95
208	» » » 6 % (1966-1981)	93,00	90,00	83,70	81,00
209	» » » 6 % (1968-1983)	93,40	89,40	83,06	80,46
210	» » » 6 % (1969-1984)	90,30	87,30	81,27	78,57
211	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5 %	92,75	90,25	83,48	81,23
212	Credito Alb. e Tur. 5 %	90,00	87,50	81,00	78,75
213	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	89,60	87,10	80,64	78,39
214	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1988) I e II tr.	97,25	94,25	87,53	84,83
215	» » » Cred. Med. e Picc. Ind. 6 % s.s. (1969-1989) III tr.	97,25	94,25	87,53	84,83
216	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1969-1989) II emiss	95,50	92,50	85,95	83,25
217	Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
218	» » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
219	» » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
220	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	96,50	93,50	86,85	84,15
221	» » » 6 %((IRFIS) 1966-1981 serie F	95,00	92,00	85,50	82,80
222	» » » 6 % (IRFIS) 1967-1982 serie G	96,25	93,25	86,63	83,93
223	» » » 6 % (IRFIS) 1969-1984 serie H .	92,15	89,15	82,94	80,24
224	Banco di Napoli 5 %	93,35	90,85	84,02	81,77
225	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 % . .	91,75	90,00	82,58	81,00
226	» » » » » » 4 %	94,00	92,00	84,60	82,80
227	» » » » » » 5 %	97,40	94,90	87,66	85,41
228	» » » » » » 5 % OOPP.	97,50	95,00	87,75	85,50
229	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
230	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
231	» » » 5 % II serie	97,70	95,20	87,93	85,68
232	» » » 5 % III serie	97,70	95,20	87,93	85,68
233	» » » 5 % OO.PP.	97,60	95,10	87,84	85,59
234	Monte dei Paschi di Siena 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
235	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
236	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	94,45	92,70	85,01	83,43
237	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
238	» » » » 5 % OO.PP.	99,80	97,30	89,82	87,57
239	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	89,95	87,20	80,96	78,48
240	» » » » » 6 % trentennale s. o. . . .	97,60	94,60	87,84	85,14
241	» » » » » 6 % ventennale s. o. . . .	94,25	91,25	84,83	82,13
242	» » » » » 5,50 % 1946 Edison II emiss. s.s.	96,20	93,45	86,58	84,11
243	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s. . . .	102,40	99,40	92,16	89,46
244	» » » » » 6 % 1955 » s.s. . . .	99,55	96,55	89,60	86,90
245	» » » » » 6 % 1956 » s.s. . . .	99,10	96,10	89,19	86,49
246	» » » » » 6 % s.s. Montecatini . . .	97,75	94,75	87,98	85,28
247	» » » » » 6 % s.s. Export 1965 . . .	95,75	92,75	86,18	83,48
248	» » » » » 6 % s.s. » quinquenn.	100,70	97,70	90,63	87,93
249	» » » » » 6 % s.s. Export « A » 1968-1979)	99,50	96,50	89,55	86,85
250	» » » » » 6 % s.s. Export « B » . . .	98,60	95,60	88,74	86,04
251	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980 . .	98,80	95,80	88,92	86,22
252	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980 . .	99,95	96,95	89,96	87,26
253	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V emissione 1966-1981 . .	96,30	93,30	86,67	83,97
254	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	92,00	90,25	82,80	81,23

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1969 valevole per il 1° semestre 1970**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
255	Istituto Nazionale Credito Edilizio 5 %	91,40	88,90	82,26	80,01
256	Medio Credito Centrale 6 % (1967-1977)	98,35	95,35	88,52	85,82
257	» » » 6 % (1968-1978)	98,40	95,40	88,56	85,86
258	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento serie C 5 % 1948	88,50	86,00	79,65	77,40
259	» » » » » serie D 5 % 1953	89,20	86,70	80,28	78,03
260	» » » » » serie F 5 % 1963	93,05	90,55	83,75	81,50
261	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XVIII emissione Credito Navale)	99,90	96,90	89,91	87,21
262	» » » 6 % (XIX » Credito Navale)	102,60	99,60	92,34	89,64
263	» » » 6 % (XX »)	98,95	95,95	89,06	86,36
264	» » » 5 % (XXI »)	96,15	93,65	86,54	84,29
265	» » » 5 % (XXII »)	90,15	87,65	81,14	78,89
266	» » » 5 % (XXIII »)	87,05	84,55	78,35	76,10
267	» » » 5,50 % (XXIV »)	90,50	87,75	81,45	78,98
268	» » » 6 % (XXV »)	94,70	91,70	85,23	82,53
269	» » » 6 % (XXVI »)	94,30	91,30	84,87	82,17
270	» » » 6 % (XXVII »)	92,10	89,10	82,89	80,19
271	» » » 6 % Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963/80	96,15	93,15	86,54	83,84
272	» » » 6 % » » (Sez. Aut. IMI) 1967-83	95,45	92,45	85,91	83,21
273	» » » 6,25 % Serie speciale 1964	100,17	97,05	90,16	87,35
274	I.M.I. Fin. Medie e picc. Ind. Manif. 6 % 1968/83	98,60	95,60	88,74	86,04

(539)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 17805/4067, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Velati Carmina, nata a San Valentino il 26 novembre 1904, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco - tronco rurale in San Valentino, estese mq. 2365, riportate in catasto alle particelle nn. 21 parte, 24 parte, 2-*d c* e 2-*d f* del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i nn. 93, 99, 92 e 98.

(626)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Francavilla a Mare

Con decreto ministeriale n. 3513 del 16 gennaio 1970 è stata approvata la variante al piano di ricostruzione di Francavilla a Mare, relativa alla sistemazione dell'area adiacente alla salita Michetti, adibita alla costruzione del mercato coperto del pesce e ortofrutticolo.

(537)

Con decreto ministeriale n. 5365 del 16 gennaio 1970 è stato approvato, previa decisione sull'osservazione presentata, il progetto di variante al piano di ricostruzione di Francavilla a Mare, giusta progetto vistato in una planimetria in scala 1:2000, relativa alla soppressione del tratto terminale di via Alento e alla realizzazione di una trasversale di accesso al viale Nettuno.

(536)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 81, in data 12 gennaio 1970, il prof. Cesare Froldi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata.

(538)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazaro » di Mazzarino, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 10 gennaio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS. del Mazaro », di Mazzarino (Caltanissetta), in liquidazione coatta, il dott. Enrico Marrocco è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(540)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco » di Niscemi, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 10 gennaio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa agraria di depositi e prestiti « Maria SS. del Bosco », di Niscemi (Caltanissetta), in liquidazione coatta, il dott. Enrico Marrocco è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(541)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di direttore sanitario di divisione in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione della giunta esecutiva n. 1290 del 24 settembre 1969;

Visto il Regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli e colloquio ad un posto di direttore sanitario di divisione in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), riservato agli specialisti in neuropsichiatria infantile dipendenti di amministrazioni statali o di enti assistenziali o di enti locali che abbiano maturato non meno di 12 anni di anzianità, alla data del 23 marzo 1967 e che espletino funzioni che, a giudizio della giunta esecutiva dell'opera, siano parificabili alla qualifica corrispondente del posto messo a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio professionale e specializzazione in clinica neuropsichiatrica infantile;

b) essere dipendenti di amministrazioni statali o di enti assistenziali o di enti locali, che abbiano maturato non meno di 12 anni di anzianità di servizio alla data del 23 marzo 1967 e che esplichino funzioni che, a giudizio della giunta esecutiva dell'opera, siano parificabili alla qualifica corrispondente del posto messo a concorso;

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa, 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto.

Le domande dovranno essere corredate di apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in cui siano indicate la data di assunzione in servizio, la qualifica rivestita e le mansioni espletate.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o vistate dal capo dell'ufficio nel quale gli aspiranti prestano servizio.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizio prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo che per il requisito di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'articolo 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Il colloquio verterà su questioni pratiche connesse con l'attività dell'ente e su questioni teoriche inerenti alle materie ed alle discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'ente stesso.

Detto colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 8/10.

Il colloquio si svolgerà in Roma nel giorno che sarà stabilito con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà il colloquio medesimo.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento del personale dell'opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., Lungotevere Ripa, 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato il colloquio, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione.

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di 6 mesi, alla nomina, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario centrale dell'O.N.M.I.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto messo a concorso.

Il candidato invalido di guerra produrrà un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dello art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il concorrente a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

b) diploma di laurea originale o copia autenticata da notaio;

c) certificato di specializzazione in clinica neuropsichiatrica infantile;

d) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore sanitario di divisione in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) con il trattamento economico previsto dal vigente regolamento organico.

Al proveniente da altri ruoli del personale dell'Opera saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'opera.

Roma, addì 19 novembre 1969

Il presidente: GOTELLI

(413)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « GEORGE EASTMAN » - ROMA

Concorso per esami ad un posto di « vice capo sala » del ruolo delle infermiere professionali con mansioni di capo sala della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, il 30 giugno 1967;

In esecuzione alla deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 15 ottobre 1969

Bandisce

un concorso per esami per il conferimento di un posto di « vice capo sala » del « ruolo delle infermiere professionali con mansioni di capo sala » della carriera esecutiva dell'istituto.

Le aspiranti al concorso debbono presentare alla segreteria amministrativa dell'istituto, non più tardi delle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, in carta legale, di ammissione al concorso stesso, la cui firma in calce dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) avere condotta civile e morale incensurabile;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) avere il godimento dei diritti civili;

g) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni;

h) aver preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti;

i) il domicilio al quale si chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni.

Le candidate debbono essere munite del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado congiunto al diploma di infermiera professionale abilitata a funzioni direttive o di quello di assistente sanitaria visitatrice; i relativi diplomi o la loro copia notarile devono essere allegati alla domanda.

Per partecipare al concorso occorre aver compiuto, alla data del presente bando, l'età di 18 anni e non aver oltrepassato, alla data medesima, quella di 32 anni, salvo le elevazioni del limite di età previsto dalle disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età per le dipendenti che, alla data del presente bando, prestino servizio di ruolo nello Stato o nell'istituto.

Le concorrenti dovranno sostenere una prova scritta, una pratica ed una orale.

La prova scritta verterà su nozioni generali di assistenza infermieristica ai malati e su elementi di igiene individuale, collettiva e ospedaliera:

l'assistenza agli infermi: concetto generale;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

le organizzazioni moderne dell'assistenza: le cliniche, gli ospedali, le case di cura e gli istituti assistenziali (geriatrici, pediatrici, ecc.);

igiene del malato: mezzi idonei per la profilassi individuale e collettiva negli ambienti ospedaliero-sanatoriali;

alimentazione del malato: nozioni elementari sull'alimentazione; alimenti, loro classificazione e valore nutritivo;

assistenza ai malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale; rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizzazione;

disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.

La prova pratica consisterà nell'espletamento di prove di tecnica assistenziale relativa a:

le fasciature;

l'immobilizzazione;

applicazione del laccio emostatico;

respirazione artificiale;

applicazione di medicamenti esterni;

terapia iniettiva e perfusionale;

aerosolterapia;

fisioterapia;

somministrazione di ossigeno;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per il salasso;

l'assistenza al malato per ipodermoclisi, fleboclisi, toracentesi, pneumotorace, paracentesi, cateterismi, cistoscopia e emotrasfusioni.

La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti della prova scritta, sui seguenti altri argomenti:

raccolta e prelevamento dei campioni di materiale patologici per le analisi di laboratorio, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

l'assistenza al malato (cardiopatico, pneumopatico, anemizzato, ecc.);

nozioni generali sull'organizzazione sanitaria italiana a livello centrale, regionale e provinciale;

concetti generali sulle assicurazioni sociali.

Lo statuto ed il regolamento dell'istituto sono ostensibili presso la segreteria amministrativa dell'istituto stesso.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio e le indennità previste dal regolamento per la qualifica messa a concorso (ex coeff. 202).

Il presidente: CIMMINO

(447)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a ottantasei posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso a ottantasei posti di applicato aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 3927 del 15 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 13 ottobre u.s., avranno inizio in Roma, presso il Palazzo dei Congressi all'EUR, il giorno 18 febbraio 1970, con lo svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale.

(883)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1969, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 389, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati che siano muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati che siano muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, è composta come segue:

Presidente:

Campanella prof. Domenico, direttore generale.

Membri:

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo della amministrazione centrale;

Cingolani dott. Carlo, ispettore generale del ruolo dello ispettorato del lavoro;

Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Braschi dott. Ernesto, ispettore capo del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Aprile dott. Sergio Adriano, consigliere di 1ª classe del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969
Registro n. 11 Lavoro Prev. Soc., foglio n. 145.

(404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14413 del 1° marzo 1969, con il quale viene bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Corato, Castellana e consorzio Grumo-Binetto-Toritto;

Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto, designato dal Ministero della sanità.

Componenti:

Brandi dott. Gennaro, vice prefetto, designato dalla prefettura di Bari;

Grasso prof. Enea, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Bari;

Bonomo prof. Lorenzo, titolare della 2ª cattedra di clinica medica, designato dall'ordine dei medici;

Stella dott. Ruggero, medico provinciale capo, designato dal Ministero della sanità;

Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario di Bari, designato dai comuni interessati.

Segretario:

Zecchino dott. Emilio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stagilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 8 gennaio 1970

Il medico provinciale: BARNABA

(505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 4276 in data 18 luglio 1969, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 4156 in data 19 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 7 giugno 1969;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967:

1. Perasso Sebastiano	punti 64,742	su 120
2. Sacchi Giovanni	» 64,382	»
3. Chiappano Silvio	» 64,196	»
4. Boveri Michele	» 63,060	»
5. Garavelli Giovanni	» 62,908	»
6. Ballestrasse Flavio	» 61,128	»
7. Marchioni Enrico	» 60,579	»
8. Dardano Candido .	» 60,092	»
9. Gallareto Sergio	» 59,353	»

10. Raiteri Luigi	punti 59,191	su 120
11. Macagno Emanuelino	» 58,814	»
12. Mortara Giuseppe	» 58,559	»
13. Succi Giovanni	» 58,162	»
14. Brusotti Angelo	» 57,816	»
15. Roberto Romano	» 56,788	»
16. Rapaglià Renzo	» 56,519	»
17. Scagliusi Vincenzo	» 55,482	»
18. Fiori Luigino	» 55,118	»
19. Spalla Franco	» 52,466	»
20. Filippelli Aristide	» 50,747	»
21. Cazzola Franco	» 50,150	»
22. Allemani Giuseppe	» 48,696	»
23. Corato Pietro	» 47,201	»
24. Ceraolo Antonino	» 43,343	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 10 gennaio 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, modificato con decreti n. 4669 del 29 ottobre 1968 e n. 3384 in data 20 settembre 1969, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 5268 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Perasso Sebastiano: Novi Ligure (1ª condotta);
2) Sacchi Giovanni: Gamalero-Borgoratto-Frascaro (consorzio);
3) Chiappano Silvio: S. Sebastiano Curone-Dernice-Gremiasco-Montacuto (consorzio);
4) Boveri Michele: Fubine;
5) Garavelli Giovanni: Masio;
6) Ballestrasse Flavio: Carpeneto;
7) Marchioni Enrico: Ottiglio;
8) Gallareto Sergio: Alice Belcolle;
9) Mortara Giuseppe: Camagna Monferrato;
10) Brusotti Angelo: Cereseto;
11) Roberto Romano: Ponzone (2ª condotta Cimaferle-Toleto-Piancastagna);
12) Fiori Luigino: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 10 gennaio 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(545)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6168 e n. 6169 in data 9 settembre 1969 concernenti rispettivamente la approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultanti vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Rilevato che per rinuncia di alcune vincitrici occorre provvedere alla nomina delle successive graduate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche di seguito citate sono nominate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Turillo Maria Marcella: Orta Nova;
2) Intonti Rosina: Candela;
3) Ferrarese Margherita: Alberona;
4) Circiello Chiara: Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Foggia, addì 13 gennaio 1970

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(568)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1304, in data 23 febbraio 1969, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1968;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 4809 del 4 settembre 1969, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in premessa indicato, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Oliveti Jolanda	punti 61,72	su 120
2. Sartini Luigia	» 60,47	»
3. Fornili Aldina	» 57,88	»
4. Bottini Emma	» 49,55	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Varese, addì 14 gennaio 1970

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1304, in data 23 febbraio 1969, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1968;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, costituita con decreto n. 4809, in data 4 settembre 1969;

Richiamato il proprio decreto n. 291 di data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale è stato istituito il Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa indicato:

1) Oliveti Jolanda: Caronno Pertusella;
2) Sartini Luigia: Sesto Calende;
3) Fornili Aldina: Besozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Varese, addì 14 gennaio 1970

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(453)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7395 in data 11 dicembre 1969 col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si sono rese vacanti per mancata accettazione delle interessate le condotte ostetriche dei comuni di Oppido, Pazzano, Giffone, Bova e Canolo assegnate con decreto n. 7397 dell'11 dicembre 1969;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte suddette alle candidate che seguono nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

Forzano Giuseppina: capoluogo Bova;
Facciolo Rosaria: capoluogo Giffone;
Nucera Francesca: Canolo (unica);
Surace Annunziata: Messignadi - Oppido Mam.;
Deraco Vigilia: Castellace - Oppido Mam.;
Sorace Concettina: capoluogo Pazzano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 14 gennaio 1970

Il medico provinciale: LANIA

(569)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a due posti di veterinario addetto alla ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1341 in data 27 marzo 1969, relativo al bando di concorso per il conferimento di due posti di veterinario addetto alla ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze;

Visto il proprio decreto n. 3915 del 23 settembre 1969 concernente la nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 4603 del 25 ottobre 1969, relativo all'ammissione agli esami dei candidati;

Visti i verbali d'esame rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visti gli articoli 60 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di due posti di veterinario addetto alla ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze:

1. Cavallini Aldo	punti	78,112
2. Marraghini Mauro	»	73,035
3. Leardi Sergio	»	70,185
4. Del Francia Franco	»	65,092
5. Scardigli Franco	»	62,290
6. Zambonini Ubaldo	»	54,000
7. Latini Alberto	»	53,330
8. Deni Danilo	»	53,000
9. Biondi Anton Giovanni	»	50,500
10. Franco Mario	»	46,000
11. Chiari Corrado	»	42,500
12. Grignani Andrea	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 5 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 36 in data odierna relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento di due posti di veterinario addetto alla ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze;

Visti gli articoli 60 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati ai due posti di veterinario addetto alla ispezione, vigilanza e polizia veterinaria del comune di Firenze:

1) Cavallini Aldo;
2) Marraghini Mauro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Firenze, addì 5 gennaio 1970

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(481)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.